



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496444

F +39 0461 496422

pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it@ serv.appalti@provincia.tn.itweb www.appalti.provincia.tn.it

AT55271/1098-18

Oggetto: GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PALASPORT IN RIVA DEL GARDA (TN), LOC. BALTERA", su delega di Patrimonio del Trentino Spa.

NOTA DI CHIARIMENTO DI DATA 7 AGOSTO 2018

Con riferimento alla gara d'appalto in oggetto, si comunica che la Struttura competente, Patrimonio del Trentino spa, con nota acquisita al prot. 455073 di data 6 agosto 2018, ha fornito la seguente risposta al quesito sotto indicato:

QUESITO

In merito all'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica, stante quanto indicato al punto A.1.1. dell'allegato al Disciplinare di gara "Criteri di valutazione dell'offerta", si chiede conferma che, per quanto concerne l'iscrizione da massimo due anni alla CCIAA per l'operatore economico da indicare, il concorrente possa considerare valido anche il trasferimento ad una nuova CCIAA. Si chiede altresì se detto operatore economico debba possedere attestazione SOA oppure, in alternativa, possa cooptarla.

Inoltre, stante quanto indicato al punto A.1.4., ovvero il possesso della certificazione OSHAS 18000:2017 da parte di tutte le imprese costituenti l'ATI, si chiede conferma che tale certificazione debba essere posseduta anche dal suddetto operatore economico da includere secondo quanto specificato al punto A.1.1 e precedentemente richiamato".

CHIARIMENTO:

Con riferimento all'indicatore A.1.1 (**La composizione del soggetto partecipante include un operatore economico iscritto alla CCIAA da massimo 2 anni**) del documento "Criteri di valutazione delle offerte", si ritiene non coerente con la ratio di tale criterio e, quindi non valutabile positivamente, il mero trasferimento con conseguente nuova iscrizione a diversa CCIAA.

L'operatore iscritto alla CCIAA da massimo due anni non può essere cooptato, in quanto il cooptato non assume la qualifica di concorrente; le attestazioni SOA richieste all'operatore iscritto alla CCIAA

da massimo due anni dipendono dalle lavorazioni che esso assume all'interno del raggruppamento e seguono le normali norme di qualificazione degli operatori economici.

Si richiama e si conferma, ai fini dell'ottenimento del punteggio, quanto previsto dal combinato disposto di cui agli indicatori A.1.1 e A.2.2 del documento "Criteri di valutazione delle offerte" che prevedono, rispettivamente, la presenza di un operatore economico iscritto alla CCIAA da massimo 2 anni all'interno della composizione del soggetto partecipante e il possesso della certificazione secondo la norma BS OHSAS 18001:2007 da parte di tutte le imprese costituenti l'ATI nel caso di associazione temporanea di impresa già costituita o non ancora costituita.

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM (nella sezione "Dati generali – Informazioni acquirente").

IL DIRIGENTE

- dott. Leonardo Caronna -

(documento firmato digitalmente)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

PF/AI